



Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

Normativa di riferimento per il nuovo  
periodo di programmazione 2007-2013

# ***RETTIFICHE FINANZIARIE E IRREGOLARITÀ***



Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione



# Rettifiche finanziarie



CAPO II REG. CE N. 1083/2006

# Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Art. 98 reg. CE 1083/2006



**2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.**

**I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.**

# Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Art. 98 reg. CE 1083/2006



3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistemica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.

4. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

# Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione - Criteri

Art. 99 reg. CE 1083/2006



**1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:**


**a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;**

**b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;**

**c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.**

# Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione - Procedura

Art. 100 reg. CE 1083/2006




**1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.**

**Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.**

# Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione - Procedura

Art. 100 reg. CE 1083/2006



- 2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.**
- 3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.**
- 4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.**


# Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione - Procedura

Art. 100 reg. CE 1083/2006



**5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.**

# Irregolarità



SEZIONE 4 REG. CE N. 1028/2006

Reg. CE 2035/2005 : definizione di

## IRREGOLARITA'



Qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall'azione o dall'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio Generale delle Comunità europee attraverso l'imputazione al Bilancio comunitario di una spesa indebita

# IRREGOLARITA' : Definizioni

## Art. 27 Reg. CE 1828/2008



a) «operatore economico» ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche;

# IRREGOLARITA' : Definizioni

## Art. 27 Reg. CE 1828/2008



b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»  
una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

# IRREGOLARITA' : Definizioni

## Art. 27 Reg. CE 1828/2008



c) «sospetto di frode» un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (1);

# IRREGOLARITA' : Definizioni

## Art. 27 Reg. CE 1828/2008



c) “articolo 1, paragrafo 1, lettera a” :

*“in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:*

*-all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;*

*-alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto;*

*- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;”*

# IRREGOLARITA' : Definizioni

## Art. 27 Reg. CE 1828/2008



d) «fallimento» le procedure di insolvenza di cui dell' articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (2).

***“procedura concorsuale fondata sull’insolvenza parziale o totale del Debitore stesso e la designazione di un curatore”.***

# IRREGOLARITA' :

## Prime comunicazioni - Deroghe

### Art. 28 Reg. CE 1828/2008



1. Fatti salvi gli altri obblighi a norma dell' articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

*In tale comunicazione gli Stati membri devono fornire una serie di informazioni elencate nell'art. 28*

# IRREGOLARITA' :

## Prime comunicazioni - Deroghe

### Art. 28 Reg. CE 1828/2008



### *NON VANNO COMUNICATI I SEGUENTI CASI :*

a) casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato, in seguito al fallimento del beneficiario;

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta.

# IRREGOLARITA' :

## Prime comunicazioni - Deroghe

### Art. 28 Reg. CE 1828/2008



### *NON VANNO COMUNICATI I SEGUENTI CASI :*

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all' autorità di gestione o all' autorità di certificazione prima che l' autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;

# IRREGOLARITA' :

## Prime comunicazioni - Deroghe

### Art. 28 Reg. CE 1828/2008



### *NON VANNO COMUNICATI I SEGUENTI CASI :*

c) casi rilevati e corretti dall' autorità di gestione o dall' autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell' inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.



**IRREGOLARITA' :**  
**Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione**  
**Art. 36 Reg. CE 1828/2008**



L'obbligo della comunicazione scatta qualora l'irregolarità superi la **soglia dei 10.000 euro.**

In caso di irregolarità relative a somme inferiori a carico del bilancio comunitario, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni soltanto in seguito a esplicita richiesta della Commissione

# IRREGOLARITA' :

Comunicazioni sul seguito dato – Mancato recupero  
Art. 30 Reg. CE 1828/2008



**1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all'articolo 28, dei procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei cambiamenti significativi derivati da detti interventi. Tali informazioni riguardano almeno:**

**a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero;**

**b) le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente;**

**c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di applicare sanzioni;**

**d) i motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero;**

**e) l'eventuale abbandono dei procedimenti penali.**

Unità di verifica degli investimenti pubblici



# IRREGOLARITA' :

## Rimborso delle spese giudiziarie

### Art. 33 Reg. CE 1828/2008



Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o portare avanti un'azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche qualora quest'ultimo risulti infruttuoso.

# IRREGOLARITA' :



L'Italia - per il tramite del Dipartimento Politiche Comunitarie - trasmette alla Commissione Europea un elenco delle irregolarità che abbiano fatto oggetto di un **primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario.**

## IRREGOLARITA' (OLAF):



**L'importanza del fenomeno frodi e le esigenze di protezione degli interessi dell'Unione (minaccia relativa alle possibili contraffazioni dell'euro) hanno determinato il rafforzamento della preesistente struttura di indagine costituita presso la Commissione (UCLAF) divenuta un ufficio indipendente denominato O.L.A.F. (Ufficio per la lotta antifrode) con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione e secondo le previsioni del Reg. CE n. 1073/99.**

# IRREGOLARITA' (OLAF):



## Obiettivi dell'OLAF

**La missione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) consiste nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, nella lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra forma di attività illegale, comprese quelle perpetrate in seno alle istituzioni europee. Nel perseguire quest'obiettivo in maniera responsabile, trasparente ed efficace, l'OLAF si propone di offrire un servizio di qualità ai cittadini.**

.

## IRREGOLARITA' (OLAF):



La metà dei presunti episodi di corruzione all'interno delle istituzioni europee ha riguardato irregolarità nelle procedure in materia di appalti e sovvenzioni, nonché nell'aggiudicazione e nell'esecuzione degli appalti, inclusi casi di conflitto di interessi.

## IRREGOLARITA' (OLAF):



Casi di irregolarità comunicate sui fondi strutturali:

- Documenti mancanti o incompleti;
- Spese non eleggibili;
- Contabilità falsificata;
- Contabilità non presentata o irregolare;
- Inosservanza condizioni di contratto;
- Attività inesistente o falsa descrizione dell'attività;
- Realizzazione non conforme all'azione;
- Documenti giustificativi falsi o falsificati

Unità di verifica degli investimenti pubblici



Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

# IRREGOLARITA' (OLAF):




Tabella 1: decisioni di apertura adottate nel 2006 e ripartite per settore e tipo di caso

Settore principale	Caso di coordinamento	Caso di assistenza in campo penale	Caso di indagine esterna <sup>3</sup>	Caso di indagine interna	Totale
Agricoltura	9	1	14	0	24
Fondi strutturali	1	2	25	0	28
Sigarette	5	2	0	0	7
Dogane	8	0	16	0	24
IVA	2	2	0	0	4
Spese dirette	0	2	9	0	11
Aiuti esterni	0	10	44	0	54
Istituzioni UE	0	1	2	32	35
Organi UE <sup>4</sup>	0	0	2	5	7
Precursori	1	0	0	0	1
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>112</b>	<b>37</b>	<b>195</b>

# IRREGOLARITA' (OLAF):



Figure 6: Distribution of new case records created in 2006 by Member State





**Unità di Verifica degli investimenti pubblici**  
**Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione**  
**Ministero dello Sviluppo Economico**  
**Via Sicilia, 162/c**  
**00187 Roma**

**web:** [www.dps.tesoro.it/UPER.asp](http://www.dps.tesoro.it/UPER.asp)  
**mail:** [dps.uver.segreteria@tesoro.it](mailto:dps.uver.segreteria@tesoro.it)

Unità di verifica degli investimenti pubblici